





## CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all'udienza del 28 giugno 2004, il cui verbale qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 febbraio 1993 Pisaniello Gemaro, n.q., premesso che:

con verbale di somma urgenza sottoscritto il 20 agosto 1990 la Regione Campania, tramite l'Ufficio

del Genio Civile di Benevento, gli aveva affidato le opere di pronto intervento sull'emissario della

rete fognante della frazione di Beltiglio del Comune di Ceppaloni;

-in pari data era stata rilasciata la dichiarazione di conformità sottoscritta dal funzionario accertatore

della Regione controfirmata dal Sindaco di Ceppaloni;

-i lavori erano stati consegnati il 21 agosto 1990 ed erano stati ultimati il 18/ settembre 1990 come si

evinceva dal relativo verbale, rispettando il termine di trenta giorni previsto nonché il computo

metrico e stima;

-nonostante numerosi inviti e solleciti a tutt'oggi l'impresa istante non aveva ancora ottenuto il

pagamento delle sue spettanze ammontanti a £.21.789.000 oltre interessi e a £.456.000 per la

registrazione del contratto

conveniva dinanzi a questo Tribunale la Regione Campania per sentirla dichiarare tenuta ed

obbligata al pagamento in favore dell'istante della somma di £.21.789.000 oltre accessori e

trivializzazione nonché della somma di £.456.000 per spese di registrazione. Tutte le spese



Il difensore dell'attore alla indicata udienza ha anche dichiarato che la convenuta Regione non aveva provveduto al pagamento degli interessi e delle spese processuali. Di conseguenza va decisa la parte della domanda inerente gli interessi e le spese. -La Regione Campania nelle sue prime difese ha eccepito l'impossibilità, a norma di contratto, da parte dell'appaltato di sollevare eccezioni in caso di ritardo nei pagamenti, in quanto il finanziamento dei lavori era stato condizionato ed accettato a future disponibilità dell'Ente. Tale eccezione va disattesa, come peraltro statuito da altre decisioni di questo Tribunale, per due ordini di motivi: Primo perché la indicata pattuizione va configurata come clausola vessatoria, che precludendo una limitazione alla facoltà di proporre eccezioni, andava espressamente approvata per iscritto. Secondo perché la convenuta Regione non ha fornito la prova che al momento della redazione del certificato di pagamento non esistevano somme da potere erogare per il pagamento dei lavori eseguiti dall'attore.

Il capo della domanda relativa al pagamento degli interessi, pertanto, va accolto. La convenuta Regione, quindi, va condannata al pagamento degli interessi, sulla somma di £.21.789.000, in favore dell'attore ai sensi delle pattuizioni contrattuali e della normativa di cui al DPR, n°1063/62-

Non può, invece, liquidarsi, la somma occorsa per la registrazione del contratto, in assenza di prova che tale spesa fosse a carico del committente Ente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.